

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI I E II

INTERNI ED ESTERI

(RELATORI TOZZI CONDIVI E TANASCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 marzo 1952 (Stampato n. 1612)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° aprile 1952*

Sui passaporti

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione rappresenta un altro tangibile sforzo per dare una sistemazione democratica ed organica alla materia dei passaporti, dando applicazione alle precise premesse poste negli articoli 16 e 35 della Costituzione.

Se è vero che il cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi; se è vero che la emigrazione è libera, pur tuttavia non può negarsi che la situazione dei rapporti internazionali è tale da non consentire che questa libertà non venga limitata e regolamentata. Ecco perché nella Costituzione si volle porre espressamente nei due articoli richiamati il preciso limite delle leggi; ecco perché — al fine di tutelare proprio l'interesse e la dignità dei cittadini nonché dello Stato — si è inteso provvedere con il presente disegno di legge. Sarà anzi bene precisare che il testo che si propone alla vostra approvazione è la risultante della fusione e della rielaborazione di una proposta di legge Terracini e di un disegno legislativo di iniziativa governativa presentati dinanzi al Senato, fusione e rielaborazione approvate dal Senato con particolare cura e dopo ampia discussione. Fin dal 1950 infatti una Commissione interministeriale aveva preparato uno schema di disegno di legge tenendo presenti anche le condizioni delle legislazioni di altre Nazioni in materia e pertanto la legge che si presenta alla vostra approvazione — dopo le modifiche ed aggiunte ad essa apportate dalle Commissioni riunite degli Interni e degli Esteri — può veramente dirsi una legge-pilota in materia, anche nel campo internazionale. Infatti in essa sono accolte tutte le raccomandazioni approvate nel 1947 dal Consiglio economico e sociale di Ginevra, offrendo noi per primi le garanzie del ricorso da parte del cittadino avverso il diniego o il ritiro del passaporto. Le accuse che pertanto sono state mosse da alcuni onorevoli colleghi della opposizione, sono assolutamente infondate e tanto più tali si addimostrano quando si confrontino con il testo della proposta Terracini, in alcuni punti ancora più severa di quello che non sia il testo che si propone alla vostra approvazione.

In esso si è riconosciuto all'articolo 1 che il diritto del cittadino all'espatrio od alla emigrazione è assoggettato al rilascio del passaporto o di documenti equipollenti.

Con questa norma non si è voluto disconoscere questo diritto, lo si è voluto limitare tenendo presenti le condizioni nelle quali si verrebbe a trovare il nostro cittadino in uno Stato straniero col quale non esistono rapporti di reciprocità o per il quale l'espatrio o l'emigrazione sia subordinata all'accertamento di certe condizioni. La Repubblica italiana riconosce dunque il diritto dei suoi cittadini, ma, se ne regola l'esercizio, lo fa soltanto nel loro interesse e nell'interesse della comunità.

Le categorie dei cittadini non aventi diritto al rilascio del passaporto, o aventi diritto soltanto a condizioni determinate, sono fissate con criteri precisi all'articolo 2. A questo proposito le Commissioni della Camera hanno voluto venire incontro a criteri di maggiore larghezza modificando la dizione della lettera *d*). Sarà forse opportuno rilevare che forse — per una maggiore aderenza a quello che è lo spirito dell'unità familiare ancor vivo in Italia e per un maggior rispetto delle norme in proposito e del Codice civile e di quello penale — sarebbe opportuno ritornare per la lettera *b*) alla dizione contenuta nel primitivo progetto della Commissione del Senato, comprendendo nel divieto ad ottenere il passaporto anche le donne coniugate, senza l'assenso del marito. Il ritorno a tale norma non sarebbe menomamente in contrasto con la Costituzione dal momento che non è in contrasto con essa quella del Codice civile che impone alla moglie di seguire il marito nel domicilio da questi fissato e quella del diritto penale che punisce la donna la quale abbandoni il tetto coniugale.

All'articolo 4 si è accettato il principio — ad eliminazione delle dolorose discriminazioni ai danni dei figli naturali o di ignoti — della omissione nei passaporti della indicazione della paternità e maternità.

Dall'articolo 5 all'articolo 12 si sono dettate norme per facilitare la richiesta del passaporto anche presso uffici periferici o situati all'estero; per accelerarne il rilascio, fissando dei termini perentori, per consentire il ricorso in caso di rifiuto o di ritiro.

Circa la materia dei ricorsi si sono sollevate dalla minoranza molte obiezioni e perplessità.

Può darsi che la materia sia non facile e che l'applicazione delle norme potrà presentare difficoltà. Ma l'aver concesso il ricorso al

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consiglio di Stato anche per il merito ed aver concesso che, in caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato, il Ministro degli affari esteri sia obbligato a rilasciare il passaporto entro il termine di 15 giorni, è indubbiamente un'affermazione democratica di altissimo valore.

Al capo secondo si tratta dei passaporti ordinari. La validità degli stessi è portata a cinque anni e il costo è fissato in lire 5.000. Ma all'articolo 19, con una larghezza meritevole di elogio, sono elencate molte categorie le quali sono esentate dal pagamento di ogni tassa; categorie che sono state ampliate dagli emendamenti accolti dalle Commissioni, per cui il rilascio del passaporto ordinario può dirsi sempre gratuito in favore di quanti hanno vera necessità di andare o di emigrare all'estero.

Al capo terzo si tratta dei passaporti collettivi con facilitazioni che sono state accettate anch'esse dalle Commissioni all'unanimità. Così pure all'unanimità sono state approvate le disposizioni del capo III con le quali l'Italia si pone ancora una volta alla testa dei popoli civili; norme in favore di quelle popolazioni che per i dolorosi eventi dell'ultimo trentennio hanno perduta una loro patria, e norme con le quali tutela le popolazioni di frontiera. Opposizioni si sono avute all'articolo 27, ma le sanzioni in esso contenute sono ben tenui se si confrontino con quelle già vigenti e con quelle adottate da altre nazioni.

Con le disposizioni finali e transitorie il Governo ha chiesto delega per tre anni, non per restringere le disposizioni contenute in questa legge, ma per renderle ancora più favorevoli e meno vincolanti, qualora per felici

contingenze internazionali fosse possibile giungere a trattati con altre nazioni con criteri di reciprocità più favorevoli in tale materia. Si sono anche abrogati i primi due comma dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: non si è potuto abrogare anche il terzo comma perché esso risponde ad una necessità per l'esercizio della polizia di frontiera.

Anche per questi sommari accenni, onorevoli colleghi, la legge, che le Commissioni riunite Interni ed Esteri propongono alla vostra approvazione, si presenta come un tutto organico ed armonico rispondente e alle esigenze di una democrazia cosciente ed alle necessità di una vita internazionale non priva di asprezze. Per la Repubblica Italiana il cittadino che si reca all'estero è degno sempre di amorosa tutela. Per esso il passaporto avuto dalla sua patria deve essere anche documento che garantisca della sua dignità e che gli assicuri la protezione del suo governo. Ben giustamente pertanto ad alcuno non degno di rappresentare all'estero la nostra patria il passaporto può essere negato o tolto; come ben opportunamente ad altri — per la tutela della sua dignità e della sua incolumità — può essere rifiutato di andare in terre nelle quali non potesse trovare né protezione né pane. Le norme che vi invitiamo ad approvare rispondono a questi criteri in piena aderenza con la Costituzione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la Commissione Interni.*

TANASCO, *Relatore per la Commissione Esteri.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, valendosi all'uopo del passaporto o di documento equipollente ai termini della presente legge.

ART. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lasciano convenientemente affidate ad altri;

b) i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto;

c) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o che devono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare la esecuzione della sentenza;

d) coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva;

f) coloro che, trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad un'età compresa fra il 17° ed il 45° anno, sieno obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, quando il ministro della difesa o autorità da lui dipendenti all'uopo delegate non assentano al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLE COMMISSIONI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o coloro che devono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza;

d) *identico;*

Il passaporto è concesso se sia pendente solo gravame dell'imputato avverso sentenza di proscioglimento.

e) *identico;*

f) *identico;*

g) *identico;*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

h) coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfacciano alle condizioni stabilite dalle leggi sull'emigrazione.

ART. 3.

Il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate, o, se contenga l'indicazione « per l'estero », per tutti i paesi con cui l'Italia ha normali rapporti diplomatici.

ART. 4.

I passaporti e documenti equipollenti indicano:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del titolare;
- b) destinazione e durata.

Se individuali, descrivono altresì le caratteristiche somatiche del titolare e ne contengono la fotografia, firmata ed autenticata.

ART. 5.

I passaporti e documenti equipollenti sono rilasciati, rinnovati e ritirati dal ministro per gli affari esteri e, per sua delega: a) in Italia dai prefetti, dai questori e, per casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera; b) all'estero dai rappresentanti diplomatici e consolari o per loro subdelega, dagli agenti consolari da loro dipendenti.

ART. 6.

Chi intende ottenere un passaporto od altro documento equipollente deve domandarlo:

- a) in Italia; nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora, al comune, alla questura od al commissariato di pubblica sicurezza, o in mancanza di questi al comando locale dei carabinieri; od anche, in casi eccezionali, agli ispettori di frontiera;

b) all'estero: alla rappresentanza od agenzia consolare competente per territorio oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica.

Della domanda di passaporto vien rilasciata ricevuta.

ART. 7.

Ogni domanda in materia di passaporti ed equipollenti che sia presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente ad accoglierla viene dall'ufficio ricevente trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti

h) coloro che dichiarando di volersi recare all'estero per scopo di lavoro non soddisfacciano alle condizioni stabilite dalle leggi e disposizioni sull'emigrazione.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

istruttori, all'ufficio competente non oltre dieci giorni dalla presentazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento motivato di rifiuto. Il passaporto o la copia del provvedimento di rifiuto, quando la domanda sia stata presentata ad altro ufficio, vengono consegnati per tramite di questo all'interessato nei successivi dieci giorni. In difetto la domanda si intende respinta con violazione dell'obbligo di motivazione.

ART. 8.

Il Ministro per gli affari esteri può, con decreto motivato e sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, o limitarne le destinazioni, o revocarlo se già rilasciato, quando risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato.

ART. 9.

Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso si intende rigettato a tutti gli effetti di legge con violazione dell'obbligo di motivazione.

ART. 10.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno, e sentito il Consiglio dei Ministri, può, per motivi di interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possan correre grave pericolo in determinati paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

ART. 11.

Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato. Contro i provvedimenti emessi dal Ministro degli affari esteri in ordine agli articoli 8 e 9 è dato ricorso anche per il merito.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

Il Ministro per gli affari esteri è tenuto a rilasciare il passaporto nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione su richiesta di parte della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto.

ART. 12.

Quando il titolare di un passaporto o di un documento equipollente, od altra persona su di esso iscritta, venga a trovarsi in condizioni ostanti al rilascio del medesimo il passaporto è dichiarato estinto nei suoi riguardi e ritirato.

Qualora siano temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 10, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o lo espatrio dei cittadini aventi obblighi militari, possono essere ritirati i passaporti colpiti dalla sospensione.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad uno degli uffici indicati nell'articolo 6.

CAPO II.

PASSAPORTI ORDINARI.

ART. 13.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, sol che non sussistano condizioni ostanti al rilascio.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, venire iscritti nel passaporto di altra persona.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

ART. 14.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) stato di famiglia;
- d) certificato dei carichi pendenti;
- e) nulla osta ed assensi occorrenti secondo l'articolo 2;
- f) per le persone di età superiore ai sette anni due fotografie firmate ed autenticate: l'autenticazione potrà essere effettuata dalle

ART. 12.

Identico.

CAPO II.

PASSAPORTI ORDINARI

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

autorità che riceveranno la domanda di passaporto, compresi i comandi locali dei carabinieri.

ART. 15.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve, e, per speciali circostanze anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

ART. 16.

I passaporti ordinari posson venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 15 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 14.

Il rinnovo sarà negato quando il titolare si trovi in condizioni ostanti al rilascio del passaporto.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anziché l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

ART. 17.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 14, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

ART. 18.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

ART. 19.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

a) dagli indigenti;

b) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro:

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

Identico.

Identico.

ART. 19.

Identico.

a) identico;

b) identico;

c) dai giornalisti professionisti iscritti nell'albo;

d) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonché dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

e) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, anche locali, o parastatali;

f) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

g) dai decorati al valor militare o civile

h) dai mutilati o invalidi di guerra;

i) dalle vedove o dagli orfani di guerra;

l) dai ministri di culto, religiosi e missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti pel rilascio o rinnovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta e tassa.

ART. 20.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 19 rimborsare il costo del libretto.

CAPO III.

PASSAPORTI COLLETTIVI.

ART. 21.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può esser rilasciato, per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 22.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli d'età inferiore ai 14 anni, devono essere

c) *identico*;

d) *identico*.

e) *identico*;

f) *identico*;

g) *identico*;

h) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;

i) dalle vedove o dagli orfani di guerra o dei mutilati per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539;

l) *identico*;

Identico.

Soppresso.

ART. 20.

Identico.

CAPO III.

PASSAPORTI COLLETTIVI

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

muniti di documento d'identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e saranno applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 14 e 17.

ART. 23.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di quattordici anni, nonché le persone di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* dell'articolo 19 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

CAPO IV.

PASSAPORTI SPECIALI
E DOCUMENTI EQUIPOLLENTI.

ART. 24.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti diplomatici e di servizio:

a) a coloro che occupano alte cariche dello Stato;

b) ai funzionari del Ministero per gli affari esteri;

c) a coloro che viaggiano per incarico dello Stato;

d) ai familiari e dipendenti delle persone suddette.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 17.

ART. 25.

Possono esser rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati « Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

ART. 26.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanza della frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto.

Saranno applicabili gli articoli da 13 a 18.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 27.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese o con

ART. 23.

Identico.

CAPO IV.

PASSAPORTI SPECIALI
E DOCUMENTI EQUIPOLLENTI

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 27.

Identico.

l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100 mila nel caso in cui il passaporto sia stato negato o ritirato nelle ipotesi previste dall'articolo 8.

Con le pene di cui alla prima parte di questo articolo è punito chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, per cui il passaporto non è valido.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 28.

Il Governo è delegato a modificare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 3, 4, 13, 15, 21 e 22 della medesima per uniformare le norme in essi contenute ai trattati che in materia venissero conclusi con altri Paesi per adottare passaporti identici o similari.

ART. 29.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità pel pagamento delle tasse e pel rimborso del costo dei libretti, le modalità sui visti d'entrata e d'uscita alla frontiera.

ART. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.